

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”)

Sommario

Preambolo

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 2 - Modifica al capo I del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 5 - Modifica all'articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 6 - Modifica all'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 7 - Introduzione dell'articolo 9 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 11 - Introduzione dell'articolo 13 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 17- Abrogazione dell'articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 20 - Abrogazione dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 22 - Abrogazione dell'articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 25 - Introduzione dell'articolo 26 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 26 - Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 27 - Introduzione dell'articolo 27 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 30 - Abrogazione dell'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 31 - Introduzione del titolo II bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 32 - Introduzione dell'articolo 30 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 33 - Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 34 - Introduzione dell'allegato C nel d.p.g.r. 46/R/2004

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 04 febbraio 2010;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2010 n. 166;

Visto il parere delle competenti commissioni consiliari, espresso nella seduta del 05 marzo 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 09 marzo 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale...del n...;

Considerato quanto segue

1. tenuto conto del fatto che l'attività agrituristicamente rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 37 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) si è specificato che la modulistica da utilizzare per la presentazione in via telematica della dichiarazione d'inizio attività agrituristicamente (DIA) è quella messa a disposizione nel sito istituzionale dello sportello unico delle attività produttive (SUAP);
2. al fine di tener conto di eventuali ritardi nell'avvio della procedura telematica e di eventuali situazioni in cui non vi sia la presenza del SUAP, si sono comunque indicati in uno specifico allegato (C) i dati e le modalità di presentazione della DIA e della relazione agrituristicamente. Inoltre, si è specificato nello stesso allegato che i procedimenti relativi agli interventi edilizi sugli immobili e sugli impianti devono essere già conclusi al momento della presentazione della DIA per l'avvio dell'attività agrituristicamente e ciò al fine di chiarire il rapporto tra i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti e l'avvio dell'attività;
3. per assicurare che la presentazione della relazione agrituristicamente trasmessa tramite la rete regionale SUAP non comporti ulteriori oneri da parte dell'imprenditore si è strutturata la presentazione telematica della DIA in modo tale che l'imprenditore accedendo al sistema SUAP può con lo stesso collegamento informatico compilare sia la DIA sia la relazione agrituristicamente accedendo direttamente all'anagrafe regionale delle aziende agricole per i dati relativi all'azienda;
4. per assicurare la corretta applicazione dell'obbligo di utilizzare nella preparazione, nella somministrazione, nella degustazione, nell'assaggio di prodotti e nell'organizzazione di eventi promozionali esclusivamente prodotti aziendali integrati da prodotti di origine e/o certificati toscani nel rispetto della filiera corta, sono indicati nel dettaglio quali sono questi prodotti;
5. al fine di tener conto delle nuove finalità della legge e in particolare della finalità relativa allo sviluppo del turismo giovanile si è provveduto a definire specifici requisiti per camere destinate ad ospitare giovani fino a venticinque anni di età e loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo-lavoro giovanile. Inoltre, relativamente ai requisiti per l'ospitalità in spazi aperti sono introdotti specifici requisiti per i camper, in considerazione della rilevanza che ha assunto il turismo ” en plein air “;

6. al fine di adeguare le disposizioni relative ai requisiti igienico sanitari per la preparazione e la somministrazione di pasti alimenti e bevande e per l'attività di macellazione di animali allevati in azienda ai vigenti regolamenti comunitari applicati in Regione Toscana con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) sono state apportate le necessarie modifiche regolamentari. In particolare, sono stati abrogati gli articoli che stabiliscono specifici requisiti igienico sanitari dei locali da utilizzare per la preparazione e la somministrazione dei pasti in quanto i requisiti da rispettare sono ora indicati nelle norme comunitarie. Riguardo ai requisiti dei locali per la macellazione di animali allevati in azienda e destinati alla somministrazione pasti, questi sono stati modificati sempre alla luce della suddetta normativa comunitaria;
7. di accogliere parzialmente le osservazioni inserite nel parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento attua le disposizioni della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), di seguito denominata legge.”

Art. 2

Modifica al capo I del d.p.g.r. 46/R/2004

1. La rubrica del capo I del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:
“Principalità dell'attività agricola”.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Dichiarazione di inizio attività agriturbistica

1. La dichiarazione di inizio attività agriturbistica (DIA) è presentata al comune tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) in via telematica utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP, dall'imprenditore agricolo proprietario dell'azienda o comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.

2. La DIA contiene quanto indicato nell'allegato C al presente regolamento.
3. L'archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 28 della legge è tenuto dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 Relazione

1. La relazione agrituristica è presentata nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), tramite il fascicolo aziendale. L'allegato C al presente regolamento contiene le modalità e i dati necessari per la presentazione della relazione agrituristica.”

Art. 5

Modifica all'articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“6. L'apposita stampa dei requisiti inerenti la classificazione dichiarati dall'imprenditore agricolo al momento della presentazione della DIA deve essere esposta al pubblico all'interno dell'agriturismo in luogo ben visibile.”

Art. 6

Modifica all'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 le parole “autorizzata all'esercizio delle” sono sostituite dalle seguenti: “che svolge”.

Art. 7

Introduzione dell'articolo 9 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis Limiti di esercizio delle attività agrituristiche

1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge sono svolte in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della principalità dell'attività agricola effettuato con la relazione agrituristica di cui all'articolo 7 e fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.”

Art. 8

Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. La rubrica dell'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:

“Degustazione e assaggio di prodotti e organizzazioni di eventi promozionali”.

2. Il comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“1. La degustazione e l’assaggio di prodotti e l’organizzazione di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, come definiti all’articolo 13.

3. Al comma 2 dell’articolo 10 del d.p.r.g. 46/R/2004 la parola “aziendali” è sostituita dalle seguenti: “di cui al comma 1”.

Art. 9

Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 sono sopresse le seguenti parole: “e, per le aziende agrituristiche venatorie, esclusivamente nei territori dell’azienda destinati alle attività venatorie.”

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Le attività di cui all’articolo 14 della legge possono essere organizzate dall’azienda agricola singolarmente o mediante forme di collaborazione di cui all’articolo 5, comma 2 della legge nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.”

3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente comma:

“2 ter. La Giunta regionale con regolamento disciplina i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge afferenti ai servizi sociali e di servizio per le comunità locali.”

4. Dopo il comma 2 ter, dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente comma:

“2 quater. La Giunta regionale con regolamento disciplina i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 14 della legge denominate fattorie didattiche.

Art. 10

Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande

1. Ai sensi dell’articolo 15 della legge nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e assaggi, e negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani.

2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive accordi. Per i prodotti degli allevamenti un periodo significativo dell’ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale.

3. I prodotti certificati toscani sono quelli a denominazione d’origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), agriqualità, biologici, prodotti agricoli tradizionali e vini a denominazione d’origine (DO).

4. I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. Per le aziende situate in prossimità dei confini amministrativi regionali, sono

prodotti locali anche quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non toscani confinanti, secondo gli stessi principi di cui al primo alinea.

5. L'origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti insieme al prezzo delle pietanze, tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.

6. Per il completamento delle pietanze da somministrare è consentito l'utilizzo di ingredienti complementari, quali spezie coloniali e altri non ottenibili in Toscana, nonché la somministrazione di prodotti di uso comune dell'ospitalità tradizionale.

7. E' consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute."

Art. 11

Introduzione dell'articolo 13 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

"Art. 13 bis

Requisiti professionali per la somministrazione pasti alimenti e bevande

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge l'imprenditore che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o l'addetto che svolge tale attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale, ai sensi della l.r. 45/2007;
- b) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione di alimenti e bevande o attinente al settore agrario e forestale;
- c) aver esercitato in proprio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
- d) avere frequentato con esito positivo il corso di formazione obbligatoria per somministrazione di alimenti e bevande o il corso di operatore agrituristico del repertorio regionale dei profili professionali o analogo corso di formazione come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano."

Art. 12

Abrogazione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 13

Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 14
Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell' articolo 18, comma 6 della legge, gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati nel rispetto dei regolamenti urbanistici comunali e a condizione che siano funzionali al soggiorno, all'ospitalità temporanea e che siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.”.

Art. 15
Sostituzione dell'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
Idoneità dei locali per la preparazione e
la somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 della legge la preparazione e la somministrazione per un numero di posti tavola non superiore a dodici, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti, può essere svolta nella cucina dell'abitazione rispettando i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.

2. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto in camera non superiore a dodici è possibile utilizzare la cucina dell'abitazione, avente i requisiti di cui al comma 1, da parte degli ospiti, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.

3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di alimenti, di pasti e di bevande, nonché per le attività di degustazione e di assaggio e per l'organizzazione di eventi promozionali, deve essere disponibile almeno un servizio igienico o in numero superiore in proporzione al numero degli utenti e alla tipologia di attività.

4. Nel caso in cui il locale per la preparazione dei pasti sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.”.

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 18
Piano di autocontrollo

1. Le aziende agricole che svolgono le attività di cui all'articolo 15 della legge devono dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte.

2. Entro il 31 dicembre 2010 la Giunta regionale adegua, nel rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari le procedure di autocontrollo di cui alla delibera della Giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 136 (Linee guida per la gestione delle procedure di autocontrollo nelle aziende agricole che svolgono attività di preparazione e somministrazione pasti, alimenti e

bevande, destinati alla consumazione sul posto in ambito agriturismo, in applicazione della disciplina igienico-sanitaria, di cui al D.Lgs. 155/97).”.

Art. 17

Abrogazione dell'articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 18

Abrogazione dell'articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 19

Abrogazione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 20

Abrogazione dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta

1. Fatto salvo il caso in cui l'azienda è dotata di strutture di macellazione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le specie e le quantità di animali allevati in azienda la cui macellazione è possibile ai fini della fornitura diretta al consumatore finale e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 15 della legge, nonché le modalità da attuare per la macellazione, seguono le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagoforni macellati nell'azienda agricola ai sensi dell'articolo 10, punto 2, lettera A) del d.p.g.r. 1 agosto 2006, n. 40/R).
2. E' consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina e ovicaprina con il limite massimo di tre unità di grosso bestiame (UGB) l'anno, secondo le modalità per la visita sanitaria stabilite dalle apposite linee guida regionali per la macellazione per il

consumo privato delle carni da approvare entro 31 dicembre 2010 e con l'applicazione dei relativi diritti sanitari di cui al tariffario regionale.

3. Fatto salvo il caso in cui l'azienda non riutilizzi gli scarti della macellazione per l'ammendamento dei terreni, previo compostaggio in strutture a norma del regolamento (CE) n.1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002(regolamento sui sottoprodotti di origine animale), il trasporto degli scarti della macellazione, non depositabili negli appositi container, può essere differito oltre le ventiquattro ore e documentato tramite un registro di carico e scarico. La conservazione degli stessi avviene in appositi imballi a perdere (sacchi di plastica chiusi con un laccio) completi della data di confezionamento e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.
4. Nel caso in cui il locale per la macellazione sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.”.

Art. 22

Abrogazione dell'articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 24 del d.p.g.r. è abrogato.

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

Requisiti dei locali per la lavorazione delle carni

1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando l'eventuale locale adibito per la preparazione dei pasti, degli alimenti e delle bevande o comunque altro locale abilitato ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).”

Art. 24

Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Al comma 5 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: “Salvo quanto indicato all'articolo 26 bis, la”.

2. Il comma 6 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“6. E' consentita la sistemazione di un letto supplementare aggiuntivo per bambini di età non superiore a dodici anni, su richiesta del cliente, senza che ciò determini un aumento del

numero complessivo dei posti letto indicati nella DIA, come previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge.”

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le camere non poste in alloggi agrituristici indipendenti devono essere dotate di servizi igienici nella misura minima di uno ogni quattro persone, calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati e senza tenere conto delle frazioni. Per le unità abitative indipendenti è sufficiente un servizio igienico in ogni unità.”.

Art. 25

Introduzione dell'articolo 26 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 26 bis

Utilizzo di camere con particolari requisiti strutturali

1. Il soggiorno e il pernottamento di giovani fino a venticinque anni di età e dei loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo-lavoro giovanile è consentito anche nelle camere aventi i seguenti requisiti strutturali minimi:
 - a) igienico strutturali di cui all'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4;
 - b) superficie minima delle camere di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
 - c) a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto;
 - d) un servizio wc ogni dieci posti letto, un bagno o doccia ogni dodici posti letto, un lavabo ogni quattro posti letto, senza tenere conto delle frazioni e calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno, se presenti, devono essere dimensionati nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati ogni posto letto, con un minimo di 8 metri quadrati. Tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.”.

Art. 26

Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Prima del comma 1 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:

“01. Ai sensi dell'articolo 13 della legge l'attività di ospitalità in spazi aperti può essere svolta in aziende con una superficie minima corrispondente alle ore lavoro necessarie per l'iscrizione nell'anagrafe regionale con la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007.”.

2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:

“2. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti, di cui all'articolo 20 della legge, devono essere previsti un servizio wc ogni sei persone, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda, nonché un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni. Devono, inoltre essere rispettati i seguenti requisiti:”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel calcolo del numero dei posti massimi realizzabili per l'agricampeggio deve essere rispettato il valore di sei ospiti ogni ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a 5000 metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre 5000 metri quadrati per eccesso.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Per veicoli ricreazionali di cui all’articolo 13, comma 1 della legge si intendono i caravan e gli autocaravan.”.

Art. 27

Introduzione dell’articolo 27 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 27 bis

Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti

1. Per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a camper, denominata agrisosta camper, oltre a quanto indicato nell’articolo 27, comma 01, devono essere previsti i seguenti requisiti:

- a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;
- b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
- c) illuminazione dell’area;
- d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
- e) dispositivi di prevenzione incendi.

2. Nel calcolo del numero dei posti massimi realizzabili per l’agrisosta camper deve essere rispettato il valore di sei ospiti per ogni ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a 5000 metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre cinquemila metri quadrati per eccesso.”.

Art. 28

Sostituzione dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all’articolo 14 della legge

1. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 11, commi 2 ter e 2 quater, per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche, e di ippoturismo, ai sensi dell’articolo 21 della legge deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti, senza tenere conto delle frazioni e, all’interno degli edifici aziendali, deve essere individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche, da destinare all’accoglienza degli ospiti.”.

Art. 29

Sostituzione dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Condizione e controllo delle piscine

1. La conduzione e il controllo delle piscine è esercitata nel rispetto della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine a uso natatorio) e del relativo regolamento di attuazione.
2. Il responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell'azienda agricola o altri soggetti da lui formalmente incaricati.”

Art. 30

Abrogazione dell'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 31

Introduzione del titolo II bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo il titolo II del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:
“Titolo II bis Vigilanza e controllo”.

Art. 32

Introduzione dell'articolo 30 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 30 bis
Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, definisce apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale che i comuni e le province devono effettuare sull'osservanza della legge .
2. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, le Aziende unità sanitarie locali (Aziende USL) possono predisporre specifici piani mirati per la vigilanza e il controllo degli aspetti strutturali e igienico sanitari stabiliti dalla disciplina regionale per le attività agrituristiche in raccordo e coordinamento con i comuni.”

Art. 33

Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'allegato A del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 34

Introduzione dell'allegato C nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. E' introdotto l'allegato C al d.p.g.r. 46/R/2004.

PARTE I

Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 30/2003

1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) per realizzare la principalità può determinare le ore lavoro occorrenti per l'attività agricola e per le attività agrituristiche con il metodo standard di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validità esclusiva per la dimostrazione della principalità prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che determina le ore lavoro con una documentata dimostrazione deve quantificare le ore effettive che prevede di impiegare, per il triennio successivo, nell'attività agricole e nell'attività agriturbistica, assicurandosi che ogni anno sussista la principalità dell'attività agricola.

2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie per l'attività agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove sono indicate le ore lavoro massime teoricamente determinate per le principali colture ed allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola;
- 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento, fino al 30 per cento, rispetto ai valori delle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture ed allevamenti non previste dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

Le province sono tenute a dare ampia diffusione alle proprie determinazioni di cui ai punti precedenti attraverso la pubblicazione sul BURT.

Tabella A - Coltivazione ore standard/ettaro/anno

Prodotto ¹	Coltivazione ² (ore/ha/anno)	Trasformazione ³ (ore/ha/anno)	Commercializzazione ⁴ (ore/ha/anno)
Cereali, oleaginose, favino (escluso mais)	25	+10%	+20%
Foraggere ed erba	70	+10%	+20%
Frutta	450	+20%	+20%
Mais e riso, barbabietole	70	+10%	+20%
Ortaggi	600	+20%	+20%
Prati-pascolo, pascolo	15	0	+10%

¹ Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate. Per le colture in serra le ore sono da incrementare del 30%.

² Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

³ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

⁴ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

Olivi	350	+10%	+20%
Vite	500	+20%	+20%
Florovivaismo	2100	+20%	+20%

I valori del tempo lavoro relativi a seminativi, oliveti e vigneti sopra indicati sono ridotti del 25 per cento nel caso di terreni condotti solamente nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1993, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971 e (CE) n. 2529/2001.

Tabella B - Silvicoltura - ore standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (ore/ha/anno)	Commercializzazione ⁵ (ore/ha/anno)
Impianto coltivazione -Arboricoltura da legno	300	0
Taglio Bosco d'alto fusto	150 ⁶	+20%
Taglio Bosco ceduo	110 ⁷	+20%
Coltivazione Castagneto da frutto	150	+20%
Cura e manutenzione delle superfici boscate	10	0

Tabella C1 - Zootecnia - ore standard/capo/anno

Allevamento ⁸	Allevamento (ore/capo/anno)	Trasformazione prodotto ⁹ (ore/capo/anno)	Commercializzazione prodotto ¹⁰ (ore/capo/anno)
Bovini ed equini da carne	40	+10%	+20%
Bovini da latte	60	+ 20%	+20%
Equini da trekking e da lavoro	50	0	0
Ovini caprini	12	+ 10%	+20%
Suini	20	+ 10%	+20%
Bassa corte ¹¹	1,50	+ 10%	+10%

Per allevamenti di selvaggina da penna e di leporidi si applica la tabella degli avicunicoli. Per gli allevamenti di ungulati si applica la tabella dei suini. Per gli allevamenti di struzzi si applica la tabella degli ovicapri equiparando 2 struzzi ad un capo di ovicapri.

Tabella C2 - Zootecnia - Tabella ore standard/arnia/anno

Allevamento	fino a 50 arnie (ore/arnia/anno)	da 51 a 200 arnie (ore/arnia/anno)	oltre 200 arnie (ore/arnia/anno)	Trasformazione (ore/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto ¹² (ore/arnia/anno)
Api	10	9	8	20%	+20%

⁵ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

⁶ Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

⁷ Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

⁸ Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa.

⁹ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

¹⁰ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

¹¹ I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

¹² I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata (Agriqualità) i valori indicati nelle tabelle A, B, e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti inferiore o uguale a 2.080 ore, i valori indicati indicate nelle tabelle A, B e C sono incrementate del 10 per cento al fine di considerare l'attività gestionale complessiva dell'azienda. Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti superiore a 2.080 ore e inferiore o uguale a 4.160 ore, l'incremento è del 5 per cento.

Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della DIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla provincia la verifica sul permanere dei requisiti oggetti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

3. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie alle attività agrituristiche con il metodo standard applica la tabella D dove sono indicate le ore lavoro forfettarie per le attività agrituristiche.

Per l'applicazione dei dati di cui alla tabella D si considerano i posti e il periodo di apertura, a prescindere da quanto effettivamente svolto.

Tabella D - Tipologia attività - ore standard/posto/anno

Tipologia attività agrituristica	Ore lavoro/anno ¹³
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative	80 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione	95 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione	120 / posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa	135 / posto letto
Agriturismo: solo ristorazione	25 / posto tavola / pasto ¹⁴
Agricampeggio	8 / ospite
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003)	4 ore / giorno / attività ¹⁵
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003) con ristorazione	6 ore / giorno / attività ¹⁶
Agriturismo: eventi promozionali (art.16 l.r. 30/2003)	25 / giorno-evento ¹⁷
Agriturismo: degustazione	3 ore / giorno / degustazione ¹⁸

4. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 1 DELLA L.R. 30/2003

¹³ Le attività sono considerate con durata annuale. Nel caso di esercizio dell'attività con apertura di durata inferiore all'anno solare si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche.

¹⁴ Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola per ogni singolo pasto. Nel caso di somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.

¹⁵ Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.

¹⁶ Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.

¹⁷ Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.

¹⁸ L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26, comma 1 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalit  dell'attivit  agricola pu  applicare la seguente tabella E:

Tabella E - Agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge

Tipologia ¹⁹	Ore lavoro ²⁰ /unit� ²¹ /anno
aziende agricole che esercitano attivit� agrituristiche fino a 8 posti letto	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attivit� agrituristiche da 9 a 15 posti letto	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attivit� agrituristiche con prevalente superficie boscata	- 5% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.
aziende agricole che esercitano attivit� agrituristiche situate in zona montana (l.991/52)	- 20% rispetto ai valori di cui alla tabella D o delle ore previste in caso di documentata dimostrazione.

PARTE II

Determinazione della produzione lorda vendibile agricola e delle entrate dell'attivit  agrituristica per realizzare la condizione di principalit  di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della l.r. 30/2003

1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della legge per realizzare la principalit  pu  determinare la produzione lorda vendibile agricola annua (PLV) con il metodo standard, di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. Le tabelle sotto riportate hanno validit  esclusiva per la determinazione della principalit  prevista dalla l.r. 30/2003 e pertanto non utilizzabili per altri fini.

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV con una documentata dimostrazione deve quantificare la PLV agricola che prevede, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e le entrate dell'attivit  agrituristica, determinate in base ai prezzi che si prevede di applicare al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia e al grado di utilizzo delle strutture, provvedendo di anno in anno a verificare la sussistenza della principalit  dell'attivit  agricola con riferimento alle effettive rese e gli effettivi incassi derivanti dall'attivit  agrituristica.

2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLA PLV AGRICOLA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la PLV agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove   indicata la PLV per le principali colture e allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda   condotta secondo i criteri di ordinaria attivit  agricola;
- 3) che l'azienda   condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui   assoggettata;

¹⁹ Le aziende sono suddivise per limiti di ricettivit  e per particolari conduzioni produttive o localizzative.

²⁰ Le ore lavoro possono essere determinate sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia attraverso una documentata dimostrazione.

²¹ Per unit  si intendono le voci di cui alla tabella "D".

4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Le province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento fino al 30 per cento rispetto ai valori di cui alle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere, con riferimento al proprio territorio, colture e allevamenti non previsti dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

Le province sono tenute a dare ampia diffusione alle proprie determinazioni di cui ai punti precedenti attraverso la pubblicazione sul BURT.

I valori della PLV agricola calcolati con il metodo standard devono essere confrontati con le entrate presunte derivanti dall'attività agrituristica, entrate che si ottengono moltiplicando il prezzo medio applicato dall'azienda per il numero di posti letto abbattuti del 50 per cento, per il numero dei giorni di apertura della struttura, abbattuti del 50 per cento.

Tabella A - Coltivazione - PLV standard/ettaro/anno

Prodotto ²²	Coltivazione (€/ha/anno)	Trasformazione ²³ (€/ha/anno)	Commercializzazione del prodotto trasformato ²⁴ (€/ha/anno)
Cereali	650	+5%	+20%
Frutta	7.500	+10%	+25%
Mais	1.800	+5%	+10%
Oleaginose	350	+5%	+20%
Ortaggi	4.000	+10%	+25%
Prato	300	0	+10%
Olivi	2.800	+15%	+20%
Olivi (olio a denominazione di origine)	2.800	+15%	+30%
Vite (vino a denominazione di origine)	7.500	+20%	+50%
Vite (vino da tavola)	5.000	+20%	+30%

Tabella B - Silvicoltura - PLV standard/ettaro/anno

Tipologia	Coltivazione/taglio (€/ha/anno)	Commercializzazione ²⁵ (€/ha/anno)
Coltivazione Arboricoltura da legno	2.200	+20%
Bosco ad alto fusto	1.000 ²⁶	+10%
Bosco ceduo	500 ²⁷	+10%
Coltivazione Castagneto da frutto	2.200	+20%

Tabella C1 - Zootecnia - PLV standard/capo/anno

Allevamento	fino a 10 capi (€/capo/anno)	da 10 a 50 capi (€/capo/anno)	oltre 50 capi (€/capo/anno)	Trasformazione prodotto ²⁸ (€/capo/anno)	Commercializzazione prodotto ²⁹ (€/capo/anno)
Bovini da latte	2.000	2.300	2.700	+10%	+20%

²² Se un ettaro è a coltura promiscua si considera la PLV relativa alla coltura prevalente. Nel caso in cui sono praticate coltivazioni ripetute, si deve considerare il valore derivante dalla somma delle coltivazioni praticate.

²³ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

²⁴ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

²⁵ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

²⁶ Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

²⁷ Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

²⁸ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

²⁹ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

Bovini da carne	1.600	1.800	2.000	+ 5%	+10%
Equini da carne	500	600	600	+ 5%	+10%
Equini da trekking	600	600	600	0	0
Ovini caprini	150	170	200	+10%	+20%
Suini	200	180	180	+ 5%	+20%
Bassa corte ³⁰	0	0	3	+ 5%	+10%

Tabella C2 - Zootecnia - PLV standard/arnia/anno

Allevamento	Allevamento (€arnia/anno)	Trasformazione (€arnia/anno)	Commercializzazione prodotto ³¹ (€arnia/anno)
Api	100	+5%	+30%

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della DIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle A, B e C sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla provincia la verifica sul permanere dei requisiti oggetti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

3. CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DELLA L.R. 30/2003

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dell'articolo 26, comma 1 della legge, l'imprenditore agricolo per la determinazione della principalità dell'attività agricola può applicare la seguente tabella D:

Tabella D - Agevolazioni di cui all'articolo 26, comma 1 della legge

Tipologia ³²	PLV agricola ³³ /posto letto ³⁴ /anno ³⁵
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche fino a 8 posti letto	1.000,00 Euro
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche da 9 a 15 posti letto	2.000,00 Euro
aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con prevalente superficie boscata	3.000,00 Euro
aziende agricole autorizzate per attività agrituristiche situate in zona montana (l. 991/52)	1.500,00 Euro

La principalità è dimostrata quando, applicando all'azienda i valori previsti dalle tabelle A, B, C, si raggiunge l'importo fissato dalla tabella D.

³⁰ I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

³¹ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

³² Le aziende sono suddivise per limiti di ricettività e per particolari conduzioni produttive o localizzative.

³³ La PLV agricola può essere determinata sia tramite l'applicazione del metodo standard, sia mediante una documentata dimostrazione.

³⁴ Il posto letto è eventualmente comprensivo di 1^ colazione e di ristorazione

³⁵ L'attività agrituristica è considerata con durata annuale. Nel caso di attività agrituristica con apertura di durata inferiore all'anno solare, si deve ridurre proporzionalmente la PLV agricola necessaria per posto letto.

PARTE I
PRESENTAZIONE DELLA DIA E DELLA RELAZIONE AGRITURISTICA

Il presente allegato ha lo scopo di indicare quali sono le modalità e i dati richiesti all'imprenditore agricolo che presenta dichiarazione d' inizio dell'attività agrituristica e non costituisce modulistica da utilizzare per la presentazione della DIA stessa.

I dati del presente allegato saranno comunque riorganizzati e integrati ai sensi del capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ai fini della presentazione in via telematica della DIA.

MODALITA':

L'imprenditore collegandosi allo sportello SUAP, accede al sistema per la compilazione della DIA per l'inizio attività agrituristica.

Il modello DIA comprende:

- la parte generale,*
- il quadro aggiuntivo specifico (Y) per le dichiarazioni inerenti la singola attività*
- il quadro aggiuntivo (X) per la relazione agrituristica di cui all'art. 7 della l.r. 30/03*

Durante la compilazione della DIA alcuni dati dovranno essere inseriti direttamente dall'imprenditore e altri saranno "recuperati" dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla l.r. 23/2000.

Alla banca dati generata tramite la presentazione della DIA, nonché all'Archivio regionale delle aziende agrituristiche generato ai sensi dell' art. 28 della l.r. 30/03, possono accedere i soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.

DATI RICHIESTI SPECIFICI PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA:

Del quadro aggiuntivo Y fanno parte:

- Le dichiarazioni specifiche sul possesso da parte dell'imprenditore dei requisiti morali per svolgere agriturismo (art. 8 l.r. 30/03), dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti nonché la presenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali indicati nella l.r. 30/2003 e nel regolamento di attuazione.*
- La classificazione (art. 9 l.r. 30/03) della struttura, la cui stampa dovrà essere esposta al pubblico in azienda sia per la comunicazione al cliente che per eventuali controlli da parte della Provincia*
- Periodo di apertura (dato che potrà essere variato senza ripresentazione della DIA) i cui dati saranno utilizzati per gli eventuali controlli.*

Del quadro aggiuntivo X fa parte:

-La relazione agrituristica (art. 7 l.r. 30/03)

I dati relativi alla relazione agrituristica risiedono nel sistema informativo di ARTEA.

La modalità di informatizzazione della relazione agrituristica possono essere le seguenti :

- a) relazione compilata e sottoscritta da parte dell'imprenditore durante la presentazione della DIA per l'avvio delle attività agrituristiche presso lo sportello SUAP;*
- b) relazione compilata nel sistema informativo ARTEA precedentemente alla presentazione della suddetta DIA; in tal caso durante la compilazione della DIA saranno richiamati in automatico i contenuti della relazione agrituristica.*

Avvertenze:

-Nel caso in cui l'imprenditore abbia effettuato interventi edilizi su immobili e impianti, i relativi procedimenti devono essere conclusi prima della presentazione della DIA per l'avvio dell'attività agrituristica.

-I dati sulla consistenza aziendale e sul piano colturale sono "recuperati" in automatico dal sistema ARTEA al Sistema SUAP.

-I dati informatizzati durante la presentazione della DIA incrementano e possono modificare i dati presentati nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) presso ARTEA.

-Le modifiche inserite nella DUA (esempio piano colturale, variazioni sulla relazione agrituristica compreso il quadro relativo agli accordi, ecc.) che non determinano una variazione delle attività agrituristiche (limiti o tipologia di attività) già esercitate, non comportano l'obbligo di variare la DIA presentata.

-Gli accordi di cui all'articolo 4 del regolamento sono comunicati al comune tramite l'aggiornamento della relazione agrituristica.

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2003

AVVIO ATTIVITÀ

MODIFICA CLASSIFICAZIONE

Per **MODIFICHE o CESSAZIONI** (tipologia attività e ricettività) sarà utilizzata apposita modulistica

con inizio dell'attività dalla data:

di presentazione della presente DIA

dalla data del _____

dalla data che sarà successivamente comunicata (art. 11 l.r. 30/03 c. 1 lett c)

DICHIARA (quadro Y)

- che la struttura dove viene svolta l'attività di ospitalità è in possesso dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dalla L.R. 30/2003, dal relativo regolamento regionale di attuazione, nonché dalla normativa vigente;

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA (art. 8 l.r. 30/03) (QUADRO Y)

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- di non aver riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti;
- di non essere sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche ovvero di non essere stato dichiarato delinquente abituale;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi della legislazione antimafia;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n.59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.

La struttura agrituristica adotta la seguente denominazione:

.....

CLASSIFICAZIONE (art. 9 l.r. 30/03) (QUADRO Y)

(di questa parte deve essere prodotta una stampa ed esposta in azienda)

Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 30/2003 e del regolamento di attuazione n.46/R del 2004 e smi

al fine della autocertificazione della classificazione ai sensi del regolamento n.46/R della Regione Toscana³

al fine di variazione della classificazione già posseduta

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA

di possedere tutti i requisiti obbligatori previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione di **una spiga**.

di possedere i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione delle **spighe aggiuntive**:

- a) vendita diretta dei prodotti;
 - b) almeno uno dei requisiti sotto elencati:
 - allevamenti di specie autoctone o a denominazione di origine;
 - allevamenti biologici e/o Agriqualità;
 - altri tipi di allevamento bovino, ovino, suino, caprino, animali di bassa corte e struzzi;
 - coltivazioni di prodotti a denominazione di origine;
 - presenza orto familiare;
- o in alternativa, in quanto azienda che esercita attività di ristorazione:
- ristorazione con prevalenza di prodotti aziendali e comunque esclusivamente del comprensorio su cui insiste l'azienda e/o ristorazione con menù esclusivi del comprensorio su cui insiste l'azienda.

ATTRIBUZIONE DI DUE SPIGHE

di possedere, oltre a quanto sopra specificato, i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione di due spighe.

Almeno 5 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento

Oppure:

Almeno 4 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti

- coltivazioni di prodotti tradizionali;
- coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità;

Oppure:

Almeno 3 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento in quanto in possesso del seguente requisito

- gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agrituristico conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale;

ATTRIBUZIONE DI TRE SPIGHE

di possedere, oltre a quanto sopra specificato, i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/03 per l'attribuzione di tre spighe.

- gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agrituristico conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.

Almeno 9 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento

Oppure:

Almeno 8 tra quelli indicati nel successivo quadro "elenco dei requisiti a scelta" dell'allegato B del regolamento in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti

- coltivazioni di prodotti tradizionali;
- coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità

Elenco dei requisiti a scelta – parte I dell'allegato B del regolamento

<ul style="list-style-type: none"> ❑ <i>Gestione curata da imprenditore agricolo professionale (Iap);</i> ❑ <i>attuazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;</i> ❑ <i>adozione anche parziale di impianti adeguati al risparmio delle risorse idriche ed energetiche;</i> ❑ <i>utilizzo anche parziale di fonti energetiche alternative e/o a basso impatto ambientale;</i> ❑ <i>recupero di fabbricati aziendali collocati in aree di pregio ambientale e/o recupero di edifici classificati di interesse storico e architettonico;</i> ❑ <i>presenza di fabbricati di particolare pregio storico;</i> ❑ <i>presenza di fabbricati restaurati con criteri di bioarchitettura e/o con l'utilizzo di materiali naturali e tradizionali e/o nel rispetto dei criteri architettonici del territorio che ospita l'azienda;</i> ❑ <i>presenza di fabbricati arredati con elementi tipici della tradizione rurale e/o di particolare pregio storico;</i> ❑ <i>presenza di testimonianze botaniche, architettoniche, storiche in azienda;</i> ❑ <i>disponibilità di spazi comuni per momenti di incontro tra imprenditore e ospiti;</i> ❑ <i>spazio esterno attrezzato con barbecue e/o forno esterno e/o arredi in materiali naturali e rispettosi della tradizione;</i> ❑ <i>allevamenti di specie autoctone o a denominazione di origine;</i> ❑ <i>allevamenti biologici e/o Agriqualità;</i> ❑ <i>altri tipi di allevamento bovino, ovino, suino, caprino, animali di bassa corte e struzzi;</i> ❑ <i>coltivazioni di prodotti a denominazione di origine;</i> ❑ <i>presenza orto familiare;</i> ❑ <i>coltivazioni di prodotti tradizionali;</i> ❑ <i>coltivazioni biologiche e/o coltivazioni Agriqualità;</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ <i>gestione curata da imprenditore dotato di attestato di qualifica di operatore agrituristico conseguito partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del presente regolamento, a questo fine, sono validi solo i corsi organizzati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale;</i> ❑ <i>azienda faunistico-venatoria e/o azienda agriturismo-venatoria;</i> ❑ <i>attrezzature per attività sportive all'aperto;</i> ❑ <i>percorso naturalistico didattico attrezzato;</i> ❑ <i>disponibilità di locale attrezzato per la degustazione;</i> ❑ <i>disponibilità di locale attrezzato per la vendita dei prodotti;</i> ❑ <i>trasformazione e lavorazione dei prodotti;</i> ❑ <i>visite guidate alle attività aziendali;</i> ❑ <i>passeggiate a cavallo;</i> ❑ <i>trekking a piedi e/o passeggiate in bicicletta;</i> ❑ <i>altre attività sportive e ricreative legate alla valorizzazione e alla conoscenza dell'ambiente rurale;</i> ❑ <i>corsi di cucina;</i> ❑ <i>corsi di degustazione e assaggio;</i> ❑ <i>corsi di artigianato legato alle attività rurali;</i> ❑ <i>attività didattiche per gli ospiti;</i> ❑ <i>attività didattiche per bambini;</i> ❑ <i>attività didattico-ambientale;</i> ❑ <i>orto didattico;</i> ❑ <i>ristorazione con prevalenza di prodotti aziendali e comunque esclusivamente del comprensorio su cui insiste l'azienda;</i> ❑ <i>ristorazione con menù esclusivi del comprensorio su cui insiste l'azienda;</i> ❑ <i>divulgazione delle conoscenze relative alle lavorazioni e/o alla trasformazione dei prodotti aziendali;</i> ❑ <i>divulgazione delle conoscenze relative alle attrezzature moderne e antiche utilizzate per le produzioni aziendali.</i>
--	--

MENZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'allegato B – parte II- del regolamento di attuazione della l.r. 30/03, il sottoscritto intende avvalersi della seguente menzione aggiuntiva in quanto in possesso dei corrispondenti requisiti

Menzioni aggiuntive	Requisiti posseduti

a titolo di presupposto per la completa presentazione della DIA per lo svolgimento delle attività agrituristiche” ai sensi dell’art. 8 della l.r. 30/03

a titolo di comunicazione e aggiornamento della relazione già presentata

per le seguenti attività 4:

...	ricezione in camere fino per n. posti letto (art.12, comma 1)
...	ricezione in unità abitative indipendenti per n. posti letto (art.12, comma 1)
...	ospitalità in spazi aperti per n.(art.13, comma 1)
...	somministrazione di alimenti, pasti e bevande per n. posti tavola (art.XXX, comma XX)
...	degustazione ed assaggio dei prodotti aziendali (art.15, comma 2)
...	organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità (art.16)
...	attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo (art.14)per n.
...	attività di Fattoria didattica (art.XXX, comma XX)
...	attività Sociali e di servizio per le comunità locali (art.XXX, comma XX)

A tal fine dichiara

-ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del sopra citato D.P.R., e che le notizie e i dati di seguito riportati corrispondono a verità e possono essere soggetti a controlli;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- di essere informato che l’accesso ai dati presenti nell’ Archivio regionale delle aziende agrituristiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica, ai sensi dell’art.28 della l.r. 30/03.

(Data..... Firma

SEZIONE I – AZIENDA AGRICOLA

Tutti i dati sotto indicati sono recuperati dal sistema Artea mediante la DUA

1. NOTIZIE SULL’AZIENDA E SULL’IMPRESA

A) Ubicazione e caratteristiche dell’azienda

B) Tipo di impresa

C) Titolo di possesso dei terreni

D) Rapporto impresa - lavoro

conduzione diretta ha

conduzione con salariati ha

altro ha

2. SUPERFICIE AZIENDALE ...

3. CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI...

4. PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI...

5. STRUTTURE AZIENDALI

5.1. FABBRICATI ABITATIVI

N° di riferimento in planimetria e dati catastali	Condizioni ⁵	Precedente mente utilizzato ⁶	Interventi effettuati ⁷	Previsione e d’uso o uso ⁸	Unità Abitative o camere	Posti letto
---	-------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------

⁴ barrare con una X, la o le attività agrituristiche per cui viene presentata la relazione e indicare i posti ospite

⁵ scadente, normale, buono

Unità Abitative totali n _____ di cui:
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata.....
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata.....
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata.....
Unità Abitativa n. _____ posti letto n. _____ con servizio di cucina e bagno, denominata.....

1.1 Camere con particolari requisiti strutturali (Art. 26 bis Regolamento di attuazione l.r. 30/03)

Camere totali n. _____ di cui:
n..... camere con posti letto:.....
n..... camere con posti letto:.....

2. DATI RELATIVI ALL'AGRICAMPEGGIO

N. PIAZZOLE	N. POSTI OSPITI
N. Servizi wc	N. docce all'aperto
N. Lavandini	N. docce al chiuso con acqua calda
N. Servizi lavabiancheria	

2.1 DATI RELATIVI ALL'AREA SOSTA CAMPER (ART. 27 bis regolamento di attuazione)

N. PIAZZOLE	N. POSTI OSPITI
--------------------	------------------------

3 ATTIVITÀ DIDATTICHE, CULTURALI, RICREATIVE, Ecc. (Art. 14 l.r.30/03)

SCHEDE ATTIVITÀ ²

.....
 Tipologia attività (didattica, ricreativa, culturale, etc.).....
 Struttura utilizzata (locali adoperati, n. servizi igienici, etc..).....
 Connessione con le tradizioni locali o con l'attività aziendale **SI** **NO**

3. EVENTI PROMOZIONALI PER PRODOTTI AZIENDALI TRADIZIONALI O DI QUALITÀ

(Art. 16 l.r.30/03)

Indicazione del periodo di svolgimento e sui prodotti certificati presentati

.....

4. SOMMINISTRAZIONE PASTI, ALIMENTI E BEVANDE³ (Art. 15 l.r. 30/03)

Indicazione dei locali o strutture aziendali in cui si intende svolgere la somministrazione degli alimenti

.....

n. posti tavola

Indicazioni sulla la provenienza dei prodotti impiegati nella somministrazione di alimenti, pasti e bevande (Art. 15 l.r.30/03)

.....

5 DEGUSTAZIONE ED ASSAGGIO DEI PRODOTTI AZIENDALI (Art.15 comma 2 l.r. 30/03)

Attività di somministrazione di prodotti aziendali senza che questi abbiano subito per tale scopo operazioni di particolare manipolazione e cottura.

Prodotti aziendali oggetto dell'attività di degustazione e assaggio.

.....

² deve essere compilata una scheda per ciascuna attività didattica, ricreativa e culturale che si intende attivare

Locali o strutture aziendali in cui è consentita la degustazione e l'assaggio (è sufficiente indicare quali sono i locali utilizzando la stessa dizione riportata nella planimetria catastale)

.....

6.Svolgimento attività agrituristiche in forma di collaborazione

INDICARE LE ALTRE AZIENDE AGRICOLE CON CUI SONO STIPULATI ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 5/2 DELLA LR. 30/2003, NONCHE' L'OGGETTO DELL'ACCORDO

.....

.....

.....

7	attività di Fattoria didattica (art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)	didattica (art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)
8	attività Sociali e di servizio per le comunità locali (art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)	(art.2, comma 2 lettera c l.r. 30/2003)

Le attività di cui ai punti precedenti saranno attivabili dall'adozione da parte della Giunta Regionale delle delibere indicate all'articolo 11, commi 2 ter e 2 quater del regolamento di attuazione n. 46/R del 2004.

SEZIONE 3 – PRINCIPALITA' DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA I dati sotto indicati in parte devono essere indicati durante la compilazione della relazione agrituristica inserendoli nel sistema Artea, e in parte (a fondo grigio) sono recuperati dal programma

Per l'applicazione delle tabelle standard l'imprenditore dichiara che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, nonché secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata

Agevolazioni articolo 26 L.r. 30/03

Il sottoscritto dichiara di volersi avvalere delle agevolazioni previste dall'articolo 26 comma 1 della l.r. 30/03, che non possono essere cumulate tra loro, e a tal fine fa presente che la propria azienda:

- è situata in territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente -Rif. L. 991/52 (art.26, comma 1 lett. a)
- presenta superficie prevalentemente boscata (art.26, comma 1 lett. b)

o comunque la presente richiesta DIA per attività agrituristiche è limitata a:

- numero posti letto complessivi inferiore o uguale a 8 (art.26, comma 1 lett. c)
- numero posti letto complessivi da 9 a 15 (art.26, comma 1 lett. c)

8.2 – Schema criterio e metodo prescelto articolo 6 L.r. 30/03

(Indicare il criterio e il metodo scelto tramite una X e se ricorrono agevolazioni tramite SI/NO)

CRITERIO	METODO		AGEVOLAZIONI
	Metodo standard	Metodo a specifica dimostrazione	Art. 26 L.R. n. 30/03
TEMPO LAVORO – art. 6 comma 3 lett. a) Il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione.			
PLV - art. 6 comma 3 lett. b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di			

<i>integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.</i>			
---	--	--	--

Sia per il metodo standard, relativo al criterio delle ore lavoro e della PLV, è necessaria la compilazione del successivo quadro I, o del quadro II secondo quanto scelto e secondo le indicazioni contenute nell'allegato A del regolamento di attuazione della l.r. 30/03.

Per il metodo a specifica dimostrazione, relativo al criterio delle ore lavoro e della PLV, è necessario presentare una relazione tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato A parte IV del regolamento. Per il metodo a specifica dimostrazione l'imprenditore si impegna a fornire su eventuale richiesta i documenti ai sensi del regolamento di attuazione della l.r. 30/03.

Segue la compilazione **automatica** delle sezioni del quadro I o II come sottoindicato:

- o Quadro I
- o Quadro II

La parte seguente è predisposta con le note presenti nel regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 al fine di facilitare la comprensione. Per quanto riguarda gli aspetti generali e di dettaglio si deve fare comunque riferimento al DPGR del 3 agosto 2004, n. 46/R.

--QUADRO I--

Determinazione delle ore lavoro

per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, c.3, lettera a) della l.r. 30/2003

Tabella A - Coltivazione - ore standard/ettaro/anno

Ordinamento colturale ³⁶	ha	Ore coltivazione ³⁷		maggiorazioni			Totale ore lavoro
		(ore/ha/anno)	(ore/anno)	Trasformazione ³⁸ (ore/ha/anno)	Commercializzazione ³⁹ (ore/ha/anno)	Altro (specificare)	
Cereali, oleaginose, favino (esc. mais)	25			+10%	+20%		
Foraggiere ed erbai	70			+10%	+20%		
Frutteti	450			+20%	+20%		
Mais e riso, barbabietole	70			+10%	+20%		
Ortaggi	600			+20%	+20%		
Prati-pascolo, pascolo	15			0	+10%		
Oliveti	350			+10%	+20%		
Vigneti	500			+20%	+20%		
Florovivaismo	2100			+20%	+20%		
Altro							

I valori del tempo lavoro relativi a seminativi, oliveti e vigneti sopra indicati sono ridotti del 25 per cento nel caso di terreni condotti solamente nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.

³⁶ Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate. Per le colture in serra le ore sono da incrementare del 30%.

³⁷ Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

³⁸ I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta

³⁹ I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

Tabella B - Silvicoltura - ore standard/ettaro/anno

Silvicoltura	ha	Ore coltivazione/taglio		maggiorazioni		Totale ore lavoro
		(ore/ha/anno)	(ore/anno)	Commercializzazioni ⁴⁰ (ore/ha/anno)	Altro (specificare)	
Impianto coltivazione - Arboricoltura da legno		300		0		
Taglio Bosco alto fusto		150 ⁴¹		+20%		
Taglio Bosco ceduo		110 ⁴²		+20%		
Coltivazione Castagneto da frutto		150		+20%		
Cura e manutenzione delle superfici boscate		10		0		
Altro						

Tabella C1 - Zootecnia - ore standard/capo/anno

Allevamento ⁴³	n. capi	Ore allevamento		maggiorazioni			Totale ore lavoro
		(ore/capo/anno)	(ore/anno)	Trasformazione prodotto ⁴⁴ (ore/capo/anno)	Commercializzazione e prodotto ⁴⁵ (ore/capo/anno)	Altro (specificare)	
Bovini ed equini da carne		40		+10%	+20%		
Bovini da latte		60		+20%	+20%		
Equini da trekking e da lavoro		50		0	0		
Ovini caprini		12		+10%	+20%		
Suini		20		+10%	+20%		
Bassa corte ⁴⁶		1,50 (min. 50 capi)		+10%	+10%		
Altro							

Tabella C2 - Zootecnia - Tabella ore standard/arnia/anno

n. arnie	Ore allevamento		maggiorazioni			Totale ore lavoro
	(ore/arnia/anno)	(ore/anno)	Trasformazione (ore/arnia/anno)	Commercializzazione prodotto ⁴⁷ (ore/arnia/anno)	Altro (specificare)	
	10 ore fino a 50 arnie 9 ore da 51 a 200 arnie 8 ore oltre 200 arnie		+20%	+20%		

40 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

41 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.

42 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio

43 Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa

44 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

45 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

46 I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

47 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

Tabella D - Tipologia attività - ore standard/posto/anno

Tipologia attività agrituristica	Unità ⁴⁸	Ore ⁴⁹ standard/ posto/anno	Precisazioni ⁵⁰ (* Coeff. periodo attività (n. gg/365)	totale ore lavoro
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative		80 / posto letto		
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione		95 / posto letto		
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione		120 / posto letto		
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa		135 / posto letto		
Agriturismo: solo ristorazione		25 / posto tavola / pasto		
Agricampeggio		8 / ospite		
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003)		4 ore / giorno / attività		
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14 l.r. 30/2003) con ristorazione		6 ore / giorno / attività		
Agriturismo: eventi promozionali (art.16 l.r. 30/2003)		25 / giorno-evento		
Agriturismo: degustazione		3 ore / giorno / degustazione		

Comparazione (in automatico)**TAB 1**

Totale Tabelle a,b,c1, c2	Totale ore in agricoltura
A	
B	
C1	
C2	

TAB2

Totale Tabella D	Agevolazioni art. 26 l.r. 30/03 (indicare la percentuale di agevolazione)	Totale ore in agriturismo
	- 20%	
	- 5%	

In rapporto ai limiti di ospitalità per le attività agrituristiche dichiarate è soddisfatto il criterio della
principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica SI NO

Note presenti nel regolamento di attuazione DPGR 3 agosto 2004, n. 46/R - Allegato A parte I
con riferimento alla tabella D Tipologia attività – ore standard/posto /anno

Ristorazione: Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola per ogni singolo pasto. Nel caso di somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.

48 Posto letto, posti agricampeggio, posti tavola (raddoppiati se la somministrazione prevede pranzo e cena), giorni attività, giorni eventi, giorni degustazione.

49 L'attività agrituristica è considerata con durata annuale. Nel caso di attività agrituristica con apertura di durata inferiore all'anno solare si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche

50 Calcolare il valore in proporzione * se l'attività è annuale indicare 1 (=365/365), se inferiore ad un anno indicare il coefficiente: es. 0,54 =200/365 (200 giorni di attività su 365)

Attività didattiche: Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.

Attività didattiche con ristorazione: Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.

Eventi promozionali: Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.

Degustazione: L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.

--QUADRO II--

Determinazione della produzione lorda vendibile agricola e delle entrate dell'attività agrituristica per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, c. 3, lettera b) della l.r. 30/2003

Tabella A - Coltivazione - PLV standard/ettaro/anno

Ordinamento colturale ⁵¹	ha	Plv coltivazione		maggiorazioni			Totale Plv
		(€/ha/anno)	(€/anno)	Trasformazione ⁵² (€/ha/anno)	Commercializzazione del prodotto trasformato ⁵³ (€/ha/anno)	Altro (specificare)	
Cereali		650		+5%	+20%		
Frutteti		7.500		+10%	+25%		
Mais e riso		1.800		+5%	+10%		
Oleaginose		350		+5%	+20%		
Ortaggi		4.000		+10%	+25%		
Prato		300		0	+10%		
Oliveti		2.800		+15%	+20%		
Oliveti (olio a denominazione di origine)		2.800		+15%	+30%		
Vigneti (vino a denominazione di origine)		7.500		+20%	+50%		
Vite (vino da tavola)		5.000		+20%	+30%		
Altro							

Tabella B - Silvicoltura - PLV standard/ettaro/anno

Silvicoltura	ha	Plv coltivazione/taglio		maggiorazioni		Totale Plv
		(€/ha/anno)	(€/anno)	Commercializzazione ⁵⁴ (€/ha/anno)	Altro (specificare)	
Coltivazione Arboricoltura da legno		2.200		+20%		
Bosco ad alto fusto		1.000 ⁵⁵		+10%		
Bosco ceduo		500 ⁵⁶		+10%		
Coltivazione Castagneto da frutto		2.200		+20%		

51 Se un ettaro è a coltura promiscua si considera la PLV relativa alla coltura prevalente. Nel caso in cui sono praticate coltivazioni ripetute, si deve considerare il valore derivante dalla somma delle coltivazioni praticate.

52 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta

53 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta

54 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto

55 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.

56 Si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione

Altro						
-------	--	--	--	--	--	--

Tabella C1 - Zootecnia - PLV standard/capo/anno

Allevamento	n. capi	Plv allevamento		maggiorazioni			Totale Plv
		(€/capo/anno)	(€/anno)	Trasformazione e prodotto ⁵⁷ (€/capo/anno)	Commercializzazione prodotto ⁵⁸ (€/capo/anno)	Altro (specificare)	
Bovini da latte		2.000 fino a 10 capi 2.300 da 11 a 50 capi 2.700 oltre 50 capi		+10%	+20%		
Bovini da carne		1.600 fino a 10 capi 1.800 da 11 a 50 capi 2.000 oltre 50 capi		+ 5%	+10%		
Equini da carne		500 fino a 10 capi 600 oltre 11 capi		+ 5%	+10%		
Equini da trekking		600		0	0		
Ovini caprini		150 fino a 10 capi 170 da 11 a 50 capi 200 oltre 50 capi		+10%	+20%		
Suini		200 fino a 10 capi 180 oltre 11 capi		+ 5%	+20%		
Bassa corte ⁵⁹		3 oltre 50 capi		+ 5%	+10%		
Altro							

Tabella C2 - Zootecnia - PLV standard/arnia/anno

n. arnie	Plv allevamento		maggiorazioni			Totale Plv
	(€/arnia/anno)	(€/anno)	Trasformazione ⁶⁰ (€/arnia/anno)	Commercializzazione ⁶⁰ prodotto (€/arnia/anno)	Altro (specificare)	
100			+5%	+30%		

Comparazione (in automatico eccetto per il prezzo medio che deve essere indicato in tabella)

TAB 1 - Tipologia attività - plv standard/posto/anno

I DATI SOTTORIPORTATI SONO NECESSARI SOLO SE SI UTILIZZA IL METODO PLV STANDARD SENZA LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA L.R. 30/2003.

Tipologia attività agrituristica	Prezzo medio applicato	Unità posti letto	Abbattimento del 50% su $a \times b$ $c = \frac{axb}{2}$	Entrate presunte = $c \times$ giorni di apertura con abbattimento del 50% %	Totale entrate presunte in agriturismo
	a	b	c		o
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative					
Agriturismo: ospitalità in camere e unità					

57 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta

58 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

59 I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

60 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta

abitative con colazione					
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione					
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa					
Agriturismo: solo ristorazione					
Agricampeggio					
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14)					
Agriturismo: attività didattiche, etc. (art.14) con ristorazione					
Agriturismo: eventi promozional (art.16)					
Agriturismo: degustazione					
Totale complessivo TAB.1					
Totale complessivo TAB. A, B, C1,C2					

TAB 2 - Tipologia attività - agevolazioni art. 26 l.r. 30/2003

I DATI SOTTORIPORTATI SONO NECESSARI SOLO SE SI UTILIZZA IL METODO PLV STANDARD CON LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL' ART. 26 DELLA L.R. 30/2003.

Tipologia attività agrituristica	agevolazione Art. 26 l.r. 30/03				Plv agricola presunta (Somma Tab. A,B, C1, C2)	posti letto	plv presunta /anno necessaria per i posti richiesti	Confronto
	plv agricola presunta per posto letto / anno	giorni apertura richiesti	(*) coefficiente periodo di apertura *	plv presunta richiesta per posto letto rispetto al coefficiente				La colonna d è maggiore o uguale alla colonna f ?
	a	a l	b	c				g
			a1 / 365	a x b	d	e	f	g no / si
Aziende agricole che esercitano attività agrituristica fino ad 8 posti letto	1.000,00							
Aziende agricole che esercitano e per attività agrituristica da 9 a 15 posti letto	2.000,00							
Aziende agricole che esercitano per attività agrituristica con prevalente superficie boscata	3.000,00							
Aziende agricole che esercitano attività agrituristica situate in zona montana(L.991/52)	1.500,00							

* se è annuale indicare 1 (=365/365), se è inferiore ad un anno indicare il coefficiente: es 0,54=200/365 (200gg attività su 365)

In rapporto ai limiti di ospitalità per le attività agrituristiche dichiarate è soddisfatto il criterio della prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agriturstica SI NO